



Corpo Forestale dello Stato

Normativa nel settore del commercio di piante, anche di specie protette dalla Convenzione di Washington – CITES: applicazioni e responsabilità nella filiera erboristica e cosmetica (dalla tisana al cosmetico finito)

Seminario SANA - Bologna 12 settembre 2016




Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES)

- dal 1975 è una Convenzione in ambito ONU che regolamenta il commercio di animali, piante e di loro prodotti derivati, mirando a garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione dell'ambiente.
- una delle principali cause dell'estinzione in natura di numerose specie di animali e piante è infatti il commercio; la CITES intende contenere questa causa di estinzione.






**I 182 paesi in cui è attuata la CITES per regolamentare
il commercio internazionale delle risorse selvatiche**





Come funziona la CITES

- La Convenzione e i suoi Annessi sono vincolanti ma è necessaria una **legislazione nazionale** per l'applicazione delle disposizioni negli Stati Parte





Come funziona la CITES

- Una legislazione nazionale per l'applicazione della Convenzione deve almeno prevedere:
 - **La designazione** di un organo di gestione e di una autorità scientifica
 - **Il divieto** di commercio di tutti gli specimen CITES in violazione della Convenzione
 - **Le sanzioni** per il commercio illegale
 - **La confisca** degli specimen posseduti e commercializzati illegalmente





Come funziona la CITES

- **L'organo di gestione** cura gli aspetti amministrativi dell'applicazione della Convenzione (legislazione, permessi, rapporti annuali e biennali sul commercio, consultazioni con gli altri organismi CITES, etc.)





Come funziona la CITES

- **L'autorità scientifica** deve pronunciarsi sul commercio non pregiudizievole per la sopravvivenza della specie; deve esprimere pareri sugli aspetti scientifici dell'applicazione della Convenzione e sulla vigilanza del commercio nazionale





LE APPENDICI DELLA CITES

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base a detta Convenzione, che si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, in tre categorie ed elencate in tre "Appendici".

APPENDICE I

APPENDICE II

APPENDICE III



Come funziona la CITES

- Le specie tutelate dalla CITES sono classificate suddivise in tre Appendici:
 - **Appendice I**
 - Specie in pericolo d'estinzione
 - **Appendice II**
 - Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento
 - Specie simili a quelle già iscritte nelle Appendici I e II
 - **Appendice III**
 - Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese





Come funziona la CITES

- La Conferenza delle Parti è il solo organo a decidere sulle variazioni delle Appendici I e II
- Per essere adottate, le proposte di emendamento alle Appendici devono ottenere la maggioranza dei due-terzi delle Parti. Solo le Parti possono presentare proposte di emendamenti alle Appendici.





Come funziona la CITES


- La CITES regolamenta l'esportazione, la riesportazione e l'importazione di animali e piante vive o morte e loro parti o prodotti derivati (solo le specie iscritte negli Allegati) definiti "SPECIMEN".
- I controlli si basano su un sistema di permessi e certificati che vengono rilasciati a certe condizioni, che devono essere presentati in uscita del paese o in entrata
- Per le specie iscritte negli Allegati I e II, la condizione piu' importante è che il commercio internazionale non sia nocivo alla sopravvivenza delle specie in natura





Come funziona la CITES

- I documenti CITES sono standardizzati a livello:
 - di formato
 - di compilazione & terminologia
 - di informazioni
 - di durata di validità
 - di procedura di rilascio
 - di procedura di approvazione

 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA		PERMIT/CERTIFICATE No. _____		Original	
		<input type="checkbox"/> EXPORT <input type="checkbox"/> RE-EXPORT <input type="checkbox"/> IMPORT <input type="checkbox"/> OTHER: _____		2. Valid until _____	
3. Importer (name and address) _____ 3a. Country of import _____			4. Exporter/re-exporter (name, address and country) _____ Signature of the applicant _____		
5. Special conditions _____			6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority _____		
3a. Purpose of the transaction (see reverse) _____		3b. Security stamp no. _____		<small>For live animals, this permit or certificate is only valid if the transport container contains the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, the IATA Live Animals Regulations.</small>	
4A. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant		5. Description of specimens, including identifying marks or numbers (signature, if any)		10. Appendix no. (see reverse)	11. Quantity (including unit)
12. Country of origin *		Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no.
12b. No. of the operation ** or date of acquisition		Date	Date	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition
12c. No. of the operation ** or date of acquisition		Date	Date	Date	12c. No. of the operation ** or date of acquisition
12d. No. of the operation ** or date of acquisition		Date	Date	Date	12d. No. of the operation ** or date of acquisition
12e. No. of the operation ** or date of acquisition		Date	Date	Date	12e. No. of the operation ** or date of acquisition
12f. No. of the operation ** or date of acquisition		Date	Date	Date	12f. No. of the operation ** or date of acquisition
* Country in which the specimens were taken from the wild, based on captivity or artificially propagated (only in case of re-export) ** Only for specimens of Appendix I species based on captivity or artificially propagated for commercial purposes *** For pre-Convention specimens					
13. This permit/certificate is issued by: _____ Place _____ Date _____ Security stamp, signature and official seal _____					
14. Export endorsement. _____			15. Bill of Lading/Air waybill number. _____		
Block	Quantity	Place of export	Date	Signature	Official stamp and title
A					
B					
C					
D					





Come funziona la CITES

- Ci sono quattro tipi di documenti CITES:
 - Permesso di esportazione
 - Permesso d'importazione
 - Certificato di riesportazione
 - Altri certificati

CITES CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

PERMIT/CERTIFICATE No. _____

EXPORT
 RE-EXPORT
 IMPORT
 OTHER: _____

2. Valid until _____

3. Importer (name and address) _____

4. Exporter/Re-exporter (name, address and country) _____

5a. Country of import _____

5. Special conditions _____

6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority _____

Signature of the applicant _____

7a. Purpose of the transaction (see reverse) _____

7b. Security stamp no. _____

8. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant _____

9. Description of specimens, including identifying marks or numbers (Appendix I only) _____

10. Appendix no., specimens (see reverse) _____

11. Quantity (including unit) _____

11a. Total exported/Collected _____

11b. _____

12. Country of origin * Permit no. _____ Date _____

12a. Country of last re-export Certificate no. _____ Date _____

12b. No. of the operation ** or date of acquisition *** _____

13. _____

13a. _____

13b. _____

13c. _____

13d. _____

13e. _____

13f. _____

13g. _____

13h. _____

13i. _____

13j. _____

13k. _____

13l. _____

13m. _____

13n. _____

13o. _____

13p. _____

13q. _____

13r. _____

13s. _____

13t. _____

13u. _____

13v. _____

13w. _____

13x. _____

13y. _____

13z. _____

14. Export endorsement. _____

15. Bill of Lading/Air waybill number. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____





LA LEGISLAZIONE CITES

INTERNAZIONALE

IL TRATTATO

**Testo
CITES**

LE RISOLUZIONI

**Ris. Conf.
Parti**

LE DECISIONI

**Dec. Conf.
Parti**

EUROPEO

I REGOLAMENTI

**Reg.(CE)
338/97**

**Reg.(CE)
865/06**

NAZIONALE

LE LEGGI

**Legge
874/75**

**Legge
150/92**

Legge 59/93

Legge 426/98

D.L.vo 275/01

D.M. 8/01/2002

D.M. 176/05





IL REG.(CE) 338/1997

- Dal 1 giugno 1997 la UE si è impegnata a difendere in modo più incisivo la diversità delle specie viventi tramite la adozione del Regolamento nr. 338/97 relativo alla “protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
- Sostituisce ed integra il Regolamento 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione di flora e fauna, tenendo conto delle conoscenze acquisite in questi anni e della attuale struttura degli scambi, che in particolare si è venuta a modificare all'interno della Unione Europea per la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico.
- Oltre a recepire integralmente le disposizioni della Convenzione di Washington amplia il campo di applicazione del controllo del commercio e del prelievo in natura anche a specie autoctone e controlla l'introduzione nella comunità di specie esotiche che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico per le specie nostrane.






ALLEGATI DEL REG.(CE) 338/97

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base al Regolamento in diverse categorie ed elencate in quattro “Allegati”.



ALLEGATO A



ALLEGATO B



ALLEGATO C



ALLEGATO D





Allegato A



comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie inserite in questo allegato secondo diversi criteri (rarietà, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I); ad esempio *Hystrix cristata* (Istrice europeo) e *Ursus arctos* (orso bruno), trattate dalla Cites rispettivamente come Appendice III e Appendice II, al fine di controllare più efficacemente le popolazioni europee di queste specie; analogamente si sono incluse nell'Allegato A specie di uccelli come la garzetta, l'airone bianco e alcuni falconiformi.





Allegato B



comprende sostanzialmente le specie che figurano nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), specie della Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o -di estrema importanza dal punto di vista ecologico - specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene(ad esempio, per quest'ultimo aspetto, *Trachemys scripta elegans* (tartaruga americana a guance rosse) e la *Rana catesbeiana* (rana toro).





Allegato C

comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva





Allegato D

comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perchè elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio Cautelativo (es. piante medicinali quali *Arnica montana* e *Gentiana lutea*)





Corpo Forestale dello Stato

Allegati A, B e C del Reg. (CE) 338/97 e succ. modif

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Echinocereus fenebianus</i> ssp. <i>linzbayi</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria peccinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Pitaya
	<i>Melocactus comoides</i> (I)			
	<i>Melocactus derincanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obergonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knottii</i> (I)			Cactus di montagna di Knott
	<i>Pediocactus paradisi</i> (I)			Cactus di Paradisa
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevilamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pappinanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightii</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spirali
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asteraceae
	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Asachlandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Lappa Bardana
CRASSULACEAE				
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygostichys pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygostichys tripartita</i> (II)		





Corpo Forestale dello Stato

Allegati A, B e C del Reg. (CE) 338/97 e succ. modif

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		Galanthus spp. (II) #4 Stembergia spp. (II) #4		Amarillidacee Bucanive Stembergia
ANACARDIACEAE		Operculicarya hypoleucoides (II) Operculicarya pachypus (II)		
APOCYNACEAE		Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 Pachypodium amboigense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)		
ARALIACEAE		Rauwolfia serpentina (II) #2 Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 Panax quinquefolius (II) #3		Rauwolfia Aralie Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #4 Tillandsia hammonii (II) #4 Tillandsia karwinskii (II) #4 Tillandsia mauryana (II) #4 Tillandsia sprengeliana (II) #4 Tillandsia suerei (II) #4 Tillandsia terograptica (II) #4		Bromeliacee
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asteris (I) Astekium nitens (I) Coryphantha wendlandii (I) Discocactus spp. (I)	Cactaceae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Prestekia spp. e Quiabentia spp.) (*) #4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus





Allegato D del Reg. (CE) 338/97 e succ. modif

L. 212/58		IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	12.8.2010
		Allegato D	Nome comune	
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
INSECTA			Insetti	
LEPIDOPTERA			Farfalle	
Papilionidae			Ornitottere e papilionidi	
		<i>Biston leuciventris</i>		
		<i>Papilio grescmithi</i>		
		<i>Papilio maraho</i>		
FLORA				
AGAVACEAE		<i>Calibanus hookeri</i>		Agavi
		<i>Dasylirion longissimum</i>		
ARACEAE		<i>Arisaema dracontium</i>		Aracee
		<i>Arisaema erubescens</i>		
		<i>Arisaema galeatum</i>		
		<i>Arisaema nuxanthoides</i>		
		<i>Arisaema sikokianum</i>		
		<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>		
		<i>Arisaema tomentosum</i>		
		<i>Burmannia davisi</i> ssp. <i>Marmorisense</i>		
		<i>Burmannia ditschianum</i>		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Arnica montana</i> §3		Asteracee
		<i>Othonna cacalioides</i>		Arnica
		<i>Othonna chrysifolia</i>		
		<i>Othonna huffii</i>		
		<i>Othonna herrei</i>		
		<i>Othonna leptocaulis</i>		
		<i>Othonna retrosea</i>		
ERICACEAE		<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3		Eriche, rododendri
				Uva ursina
GENTIANACEAE		<i>Gentiana lutea</i> §3		Genziane
				Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Dalbergia granadillo</i> §4		Leguminose
		<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4		Legno di rosa
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4		Cocobolo
				Palissandro dell'Honduras





Ogni 2-3 anni si riunisce la Conferenza delle Parti che stabilisce

Emendamenti alle Appendici e adotta Risoluzioni o Raccomandazioni che sono poi recepite con idonei strumenti normativi dagli Stati Parte.

A seguito della 16° COP tenutasi a Bangkok nel marzo 2013 l'Unione Europea ha emanato il Reg(CE) 750/2013 che modifica il Reg.(CE) 338/97 del Consiglio relativamente agli Allegati dello stesso.

N:B. prossima COP il 24 /0)/2016 in Sud Africa



I settori erboristico, farmaceutico e cosmetico e alimentare sono interessati alla disciplina della CITES, in quanto numerose specie animali e vegetali vengono utilizzate in tali comparti.

Le specie piu' comunemente utilizzate nei primi 3 sono le specie vegetali *Taxus wallichiana*, *Prunus africana*, *Panax quinquefolius* e *Panax ginseng* (ginseng), alcune orchidacee, e *Aloe* spp utilizzate per prodotti farmaceutico-erboristici, e *Saussurea costus*(sin. *S. lappa* o *Aucklandia costus*).

In campo alimentare : storioni (caviale) e squali nonchè
“bushmeat”





Per le specie vegetali Appendice II – Allegato B è sempre presente la annotazione “#1”, per cui non sono soggetti alle disposizioni del regolamento semi, spore e polline (masse polliniche comprese), colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi trasportate in contenitori sterili, fiori recisi di piante propagate artificialmente e frutti parti e prodotti derivati del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

Va precisato che la esenzione relativa a “colture di piantine in vitro in mezzi solidi o liquidi trasportate in contenitori sterili” è appunto riferita solo a tale tipologia di esemplare e non, ad esempio, a estratti o prodotti cosmetici-farmaceutici ottenuti da piante propagate artificialmente con questo metodo di propagazione artificiale: in tale caso gli specimen sono invece soggetti alle disposizioni del Regolamento.





Alcune specie di piante di
Appendice II - allegato B hanno poi altre
annotazioni che escludono dalle applicazione
delle disposizioni della CITES alcuni specifici
specimen, ed in particolare, a titolo
esemplificativo, di seguito vengono elencati
alcuni _ dei casi in cui si applica tale
eccezione:





- ***Hoodia spp. # 9***: serve a designare parti e prodotti derivati eccetto quelli recanti l'etichetta “Produced from *Hoodia* spp material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx”.

Ciò significa che i prodotti recanti tale etichetta non sono soggetti alle disposizioni della CITES e non sono pertanto scortati da alcun documento CITES per la importazione/ri-esportazione e non sono soggetti a quanto previsto dall'art. 8.5 del Reg(CE) 338/97 per la vendita in ambito comunitario.





- *Panax ginseng* (solo la popolazione della Federazione Russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)# 3: serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.

Cio' significa che solo il ginseng proveniente dalla Fed. Russa necessita di documentazione CITES e solo in caso che vengano commercializzati radici intere o tranciate e parti di radici.





- *Panax quinquefolius* # 3: serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.

Solo in caso che vengano commercializzati radici intere o tranciate e parti di radici si è soggetti alle disposizioni CITES (non nel caso di commercio di prodotti finiti contenenti tali pianta)





- *Pterocarpus santalinus* #7: serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

Cio' significa che i prodotti finiti contenenti estratto o polvere di tale specie non necessitano di documentazione CITES in quanto non soggetti alle disposizioni della Convenzione





- *Aloe spp.* (ad eccezione delle specie incluse nell'Allegato A e della *Aloe vera* (o *A. barbadensis*) che non figura negli allegati del presente regolamento) #1.

Non necessitano di documentazione CITES quindi Aloe vera (sin A. barbadensis) e semi, spore e polline (masse polliniche compresse), colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi trasportate in contenitori sterili, fiori recisi di piante propagate artificialmente.





米村花也コンサルタント事務所



- *Cibotium barometz* #1

Non necessitano di documentazione CITES semi, spore e polline (masse polliniche compresse), colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi trasportate in contenitori sterili, fiori recisi di piante propagate artificialmente





- ***Orchidaceae* spp.** (ad eccezione delle specie incluse nell'Allegato A) (9)#1.
Come già detto in base alla nota #1 non sono soggetti alle disposizioni del regolamento semi, spore e polline (masse polliniche comprese), colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi trasportate in contenitori sterili, fiori recisi di piante propagate artificialmente e frutti parti e prodotti derivati del genere Vanilla propagate artificialmente.





- *Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, T. wallichiana; Nardostachys grandiflora, Guaiacum spp., Adonis vernalis, Podophyllum hexandrum, Rauwolfia serpentina, #2*: serve a designare parti e prodotti eccetto a) semi e polline; b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

Cio' significa che in caso di vendita al dettaglio di prodotti finiti non si applicano le disposizioni del regolamento, mentre dovrà esserci idonea documentazione CITES presso quei laboratori che realizzano in prodotti finiti partendo dal materiale grezzo.





- *Hydrastis canadensis* #8: serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e polvere.

Sono soggetti quindi alle disposizioni CITES solo le radici della pianta, le loro parti e la polvere ma non i prodotti finiti ancorché contenenti polvere di tali radici.





Le specie di piante di interesse erboristico incluse nell'Allegato D del Reg(CE) 338/97 e smi sono ad esempio *l'Arnica montana*, la *Gentiana lutea* e *Harpagophytum spp.*

Esse riportano l'annotazione “ § 3” che sta ad indicare che le disposizioni del regolamento non si applicano solo ad esemplari vivi come per le altre specie di piante dell'Allegato D ma anche a “piante secche e fresche, compresi , ove del caso : foglie, radici/rizomi, fusti, semi(spore, corteccia e frutti).





IMPORTAZIONE

Allegati

A

e

B

(REG. 338/97)



LICENZA DI IMPORTAZIONE
(rilasciata dal MINAP e presentata alla dogana)





INTRODUZIONE NELLA COMUNITA'

Regolamento (CE) 338/97 art. 4.4

Allegati

C

D

L'IMPORTATORE
presenta (*) una


NOTIFICA DI IMPORTAZIONE

(*) **direttamente presso una dogana abilitata alla introduzione nella
Comunità**





(RI)ESPORTAZIONE



LICENZA DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE
(rilasciati rispettivamente dal MINAP e dal Servizio Certificazione CITES
e presentati alla dogana)





Per il commercio di esemplari di specie dell'Allegato B soggetti alle disposizioni del regolamento 338/97 e smi (ad eccezione quindi di quelli espressamente esclusi in virtù' delle annotazioni soprariportate relative a specie vegetali) è previsto, analogamente all'allegato A, il divieto di commercio nel piu' ampio senso del termine salvo che *“ all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche”*.

Per specie autoctone o nate in cattività o riprodotte artificialmente in Europa è quindi necessario un documento attestante il legale prelievo in natura, o la conformità dell'allevamento o riproduzione artificiale alle disposizioni del regolamento.



Per gli specimen che hanno origine da paesi al di fuori della Unione, invece, è necessario o che chi esercita attività commerciali fornisca una copia della licenza di importazione CITES e documentazione fiscale relativa o che, sulla documentazione fiscale sia indicato il numero della licenza di importazione CITES comunitaria, la data ed il paese UE che l'ha rilasciata.

Per le vendite al dettaglio di specie dell'Allegato B all'utente finale è sufficiente che venga fornito uno scontrino fiscale.

Non sono previsti obblighi specifici per il commercio di specimens di specie degli Allegati C e D.





Per le specie di Appendice I - Allegato A non sono previste annotazioni che escludono particolari parti o prodotti dalle disposizioni della CITES e pertanto e' necessaria documentazione CITES (eccetto per esemplari di specie vegetali propagati artificialmente nella UE in virtu' della deroga prevista dall'art. 62 del Reg(CE) 865/09 e ferma restando la necessita' di comprovare tale propagazione artificiale nella UE in conformita' all'art. 56 del medesimo Reg(CE) 865/06. Infatti per specimens di piante propagate artificialmente di specie dell'Allegato A per il combinato disposto dell'at. 8.3 del Reg(CE) 338/97 e dell'art. 62, lettera b del Reg. (CE) 865/06, non e' necessario il certificato ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3 del Reg. 338/97, purché sia stata riconosciuta e attestata, da parte del Servizio CITES o di altro organismo

CITES europeo, la propagazione artificiale conformemente all'art. 56 del Reg. (CE) 865/06 delle piante da cui sono stati ottenuti le parti o i prodotti posti in commercio.



La tenuta e la compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali

Tale obbligo è previsto dal *Decreto 8 gennaio 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio* (G.U.nr.15 del 18 gennaio 2002 - Serie generale). Con apposita *Circolare esplicativa interministeriale* (Circolare CITES nr. 08/2002) sono state indicate le relative modalità applicative del decreto in questione.

Con Decreto 31 ottobre 2005 è stata prevista una proroga dei termini previsti dall'art.4 commi 3 e 4 del D.M. 8 gennaio 2002

(30 giorni anziché 15 giorni per le registrazioni)





Tipi di registro

- Registro EA: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato A.
- Registro EB : registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato B.
- Registro PAB: registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali di Allegato A e B.
- Registro VAB: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali di Allegato A e B





TIPI DI REGISTRO

Il registro di detenzione di esemplari **vivi o morti** di specie **animali dell'Allegato A** del Reg. (CE) 338/97, e successive **modificazioni** (codice EA) *nr. 20 pagine, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100 movimenti per lo scarico;*

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO (CE) 338/97 DEL CONSIGLIO
DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/Sig.' _____

REGISTRO n° _____ /20_ / EA

Vidimato dal C.F.S.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

1 Cancellare le voci che non interessano.






**Il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell'Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB)
*nr. 100 pagine, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;***


MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO (CE) 338/97 DEL CONSIGLIO
DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/Sig.¹ _____

REGISTRO n° _____ /20__ / EB


Vidimazione CFS


¹ Cancellare le voci che non interessano.





Il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice PAB) nr. 100 pagine, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;



MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI PARTI DI ESEMPLARI
ANIMALI E VEGETALI INCLUSE NEGLI ALLEGATI A e B DEL REGOLAMENTO (CE) 338/97 DEL CONSIGLIO
DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI

Ente/Soc./Ditta/Sig. _____

REGISTRO n° _____ /20__ / PAB


1 Cancellare le voci che non interessano.

Validazione CFS






Il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB) nr. 100 pagine, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;





I soggetti tenuti alla compilazione

- Le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite
- Coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in prodotto derivato
- Le strutture che esercitano attività circense
- I giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti ed itineranti
- Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private non esentate ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) del D.M.8.1.2002
- Chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o chiunque ceda a fini commerciali, scambi, permuti, affitti esemplari
- Chiunque detenga, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, fatte salve le disposizioni della L.157/92.





I soggetti esclusi dalla compilazione (1/2)

- Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art.12 del decreto leg.vo 27 gennaio 1992, n.116
- Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
- I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato X , che risultino conformi alle disposizioni dell'art.62, comma 1, lett.a) del Reg. (CE) 865/06
- Coloro che, limitatamente a esemplari morti e alle parti di esemplari animali e vegetali, esercitano commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico





I soggetti esclusi dalla compilazione (2/2)

- Coloro che detengono a fini non commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico, i manufatti o prodotti derivati
- I detentori di animali o piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti
- I soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell'art.4, comma 6, della L.157/92 e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati
- Le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell'art.2, comma 1, lett.c) del D.M. 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca, affidamento





Gli esemplari che devono essere iscritti nel registro

- Esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali incluse o che saranno incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 e s.m. ed integrazioni
- Parti di specie animali e vegetali incluse o che saranno incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 e s.m. ed integrazioni





Gli esemplari che sono esclusi dall'obbligo di registrazione

- I prodotti derivati da animali e piante
- Gli esemplari riprodotti artificialmente di specie vegetali incluse nell'All.B
- Gli esemplari appartenenti a specie incluse nell'All.X del Reg. (CE)865/06, marcati secondo le disposizioni dell'art. 66





N.B. :

- **gli estratti di specie vegetali (ad esempio estratti fluidi ad uso erboristico farmaceutico) sono da considerarsi già prodotti e non parti, e quindi non sono soggetti a registrazione, mentre le parti di piante essiccate (foglie disidratate, corteccia) sono parti e quindi soggette a registrazione.**
- **le uova di caviale sono da considerarsi parti, e quindi sono soggette a registrazione; pertanto chi acquista tali uova per al successiva trasformazione in prodotti cosmetici deve compilare il registro di detenzione in questione**





REGISTRO INFORMATICO

In considerazione della necessità da parte di soggetti che trattano grandi volumi di merce soggetta alle disposizioni CITES di utilizzare sistemi informatici di registrazione è stato previsto dalle autorità responsabili che in sostituzione dei registri cartacei forniti dai Servizi CITES possa essere utilizzato un registro informatico.

Il registro informatico deve essere realizzato a cura degli interessati e deve fornire gli stessi elementi contenuti nel formato cartaceo e dare le medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi; il sistema informatico deve essere preventivamente valutato per la conformità ai requisiti del D.M. 8 gennaio 2002 da parte del funzionario responsabile del Servizio CITES territorialmente competente.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

VQA For.le dott.ssa LUISA CORBETTA

Corpo Forestale dello Stato

Divisione II – NAF

l.corbetta@corpoforestale.it

